

Odg - DIRITTO ALL'INCLUSIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI NEL RUOLO UNICO DELLA DIRIGENZA DELLE STATO

Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche - Disegno di legge delega A.S. 1577

Il Senato

Visti

la legge 59/97 e in particolare l'articolo 21 relativo al conferimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche;

il Decreto legislativo 59/98 recepito nell' articolo 25 del D. L. vo 165/2001 con cui è stata conferita la Dirigenza Scolastica al personale direttivo della scuola;

l'art. 1 comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che precisa: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado ..." nonché nell'art. 13 dello stesso decreto legislativo, che, a sua volta, prescrive: "Le disposizioni del presente capo [riguardante la dirigenza] si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

il Parere del Consiglio di Stato, n. 3994 del 16 ottobre 2003, che ribadisce che la dirigenza scolastica è una dirigenza pubblica a pieno titolo e che il permanere della sua "separazione" in un contesto di unificazione del ruolo non ha alcuna giustificazione sostanziale.

l'odg approvato dalla Camera il 29 luglio 2008 con cui si impegnava il governo a realizzare il completo riallineamento retributivo dei Dirigenti scolastici ai dirigenti pubblici di seconda fascia;

considerato che

in Italia, i Dirigenti Scolastici hanno la stessa qualifica, gli stessi compiti, le stesse responsabilità, le stesse problematiche di tipo organizzativo e gestionale, ma percepiscono diverse retribuzioni tra le varie regioni (sperequazione orizzontale);

la retribuzione di posizione e di risultato ad essere fortemente sperequata rispetto a quella riconosciuta ad altri comparti della dirigenza pubblica (sperequazione verticale);

nel disegno di legge sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Atto del Senato 1577) la Dirigenza scolastica appare ingiustificatamente esclusa dal ruolo dei dirigenti dello Stato e posta in una posizione indeterminata;

contrariamente alle posizioni iniziali del Governo, viene ribadito che quella esercitata nelle istituzioni scolastiche non è una dirigenza gestionale, a fronte di responsabilità e titolarità oggettive, riconosciute ed imprescindibili nella gestione quotidiana del lavoro;

vengono allegare esigenze di contenimento della spesa pubblica (nella relazione tecnica sull'articolo 10 si rimarca che "La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica") a giustificazione di una misura ingiusta e penalizzante per una categoria che, da 14 anni, è sistematicamente frustrata nel suo diritto alla perequazione, normativa ed economica, con le altre dirigenze pubbliche ed avendone sia i requisiti che le prerogative di status;

considerato infine che

la valorizzazione del personale dirigente della scuola ha valore strategico nell'ambito del più generale processo di sviluppo e rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, alla luce del documento sulla "buona scuola";

Impegna il Governo

ad operare modifiche nell'attuale disegno di legge A.S 1577 che consentano l'inserimento della dirigenza scolastica all'interno del ruolo unico della dirigenza pubblica e a prendere le opportune iniziative che consentano il completo riallineamento retributivo dei Dirigenti Scolastici tra le varie regioni e con i Dirigenti pubblici di seconda fascia.